



**COMUNE DI CATENUOVA**  
(Prov. Enna)

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  
SMALTIMENTO RIFIUTI  
SOLIDI URBANI  
(TARSU)**

ANNO 2010

Approvato con delibera del Commissario Straordinario  
n...13....del...30 giugno 2010.

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)**



### **Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Catenanuova, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la L. 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

### **Art. 2 – Istituzione della tassa**

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita una tassa annuale in base a tariffa denominata «Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani».

2. La sua applicazione è disciplinata dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente Regolamento.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia.

4. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

### **Art. 3 – Servizio di nettezza urbana**

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato ai sensi delle normative vigenti e del regolamento del servizio approvato con deliberazione n. 01 del 9/1/1998 del commissario straordinario. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano al funzionamento del servizio.

2. Nelle zone nelle quali non è completamente effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta in misura pari al 40%.

3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta vicini.

4. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

5. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40%.



Tale riduzione si applica nel caso in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta, a partire dalla strada servita, sia superiore a 500 metri lineari, negli altri casi non trova applicazione.

6. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

#### **Art. 4 – Presupposto soggettivo e oggettivo della tassa**

1. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di smaltimento dei rifiuti.

A tal fine, si considerano tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente regolamento.

Si considerano altresì tassabili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali e di quelle adibite a verde.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario in solido con il proprietario.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area e non invece alle diverse ripartizioni interne del singolo immobile.

5. Per le abitazioni coloniche, per le unità immobiliari ad uso civile abitazione o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione colonica o alle unità immobiliari anzidette.

#### **Art. 5 – Commisurazione e gettito complessivo della tassa annuale**

1. Ai sensi dell'art. 65, comma 1 D.Lgs. 507/1993, la tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.



2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Il gettito complessivo della tassa deve essere determinato secondo i principi e nei limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 61 D.Lgs. 507/1993.

4. Ai fini della determinazione del costo d'esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

5. Le tariffe sono determinate dal Consiglio Comunale entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, ed entro i limiti di copertura ivi previsti.

6. Il provvedimento con il quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento della copertura del costo.

7. Le categorie tariffarie sono articolate dal Comune per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» e sono riportate in calce al presente regolamento per farne parte integrante.

#### **Art. 6 – Esclusione dalla tassa**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti e che, in ogni caso, risultino non abitati.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) i locali ed i fabbricati di servizio destinati ad utilizzo strumentale di una attività agricola svolta in forma imprenditoriale, ove sia provato che gli eventuali rifiuti prodotti in tali locali non vengono conferiti al servizio pubblico, in quanto smaltiti e/o recuperati nell'ambito dell'attività dell'azienda agricola.

2. Non sono altresì soggetti alla tassa i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) depositi di materiali in disuso;



-

b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti.

3. Non sono infine soggetti alla tassa i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) unità immobiliari chiuse, disabitate, non arredate e prive di utenze (gas ed energia elettrica);
- b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

4. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

5. L'esclusione dalla tassa da diritto all'abbuono od allo sgravio previsto dall'art. 64 D.Lgs. 507/1993, con le modalità e i termini previsti dallo stesso articolo.

6. Infine, sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

#### **Art. 7 – Rifiuti speciali**

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

2. Sulle superfici ove risulti difficile determinare la parte sulla quale si producono i rifiuti speciali, si applica una detassazione che riduce la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali.

3. La percentuale di detassazione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50% della superficie dei locali di produzione.

4. Sono esclusi dalla applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono detti rifiuti.

5. La detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi.

6. Il produttore di rifiuti speciali è tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia degli stessi e, nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo, anche la percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione del locale.



-

7. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, alla domanda di detassazione deve essere allegata:

- planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con specifica, per ciascun locale, del tipo di rifiuto speciale prodotto ed evidenziazione delle superfici stabilmente occupate da beni mobili strumentali alla produzione di tali tipologie di rifiuti;
- copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale o di altro sistema di tracciatura dei rifiuti;
- documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;
- se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di conferimento dei rifiuti speciali prodotti.

-

#### **Art. 8 – Esenzione dalla tassa**

1. Sono esentati dal pagamento della tassa:

- a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;

#### **Art. 9 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al:

- a) 30% per le abitazioni con un unico occupante;
- b) 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) Immobili che, versando nella circostanza di cui alla lettera b), sono posseduti da soggetti che, per più di sei mesi l'anno, risiedono fuori dal territorio nazionale e risultino iscritti all'AIRE.
- c) 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) 30% per gli immobili rurali condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo riferimento alla parte abitativa.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio dell'anno successivo il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, pena il recupero della maggiore tassa dovuta,



con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione di cui all'art. 76 D.Lgs. 507/1993.

2. Al fine di incentivare una maggiore conoscenza della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, la tassa dovuta dalle scuole pubbliche e private potrà essere ridotta fino al 50%, ove vengano attivati nel corso di ciascun anno scolastico progetti educativi finalizzati all'apprendimento delle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti ed all'educazione alla differenziazione ed al recupero dei rifiuti stessi, ed ove le scuole pubbliche e private provvedano ad attivare al proprio interno un servizio di raccolta differenziata di tutti i rifiuti prodotti, da smaltire attraverso il servizio pubblico, ed eventualmente di recupero di alcune frazioni di tali rifiuti.

3. La riduzione di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati debitamente documentati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda.

#### **Art. 10 – Riduzioni tariffarie per smaltimento in proprio di rifiuti**

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, potrà essere accordata per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al **20%** della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore.

2. Le riduzioni di cui al precedente comma è concessa su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda.

3. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.

#### **Art. 11 – Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche,



di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenete voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. Ai sensi dell'art. 65, comma 2 D.Lgs. 507/1993, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal Gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

5. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

6. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 D.Lgs. 507/1993.

7. Per le occupazione che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della T.O.S.A.P., la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

#### **Art. 12 – Scuole pubbliche**

In deroga ai criteri di applicazione della tassa previsti dall'art. 62 D.Lgs. 507/1993, la tassa dovuta per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è posto a carico del Ministero della Pubblica Istruzione, che provvede direttamente alla corresponsione delle somme dovute al Comune, in proporzione al numero degli alunni dell'anno scolastico conclusosi nell'anno solare di riferimento e nei termini economici concordati in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

L'importo trasferito a tale titolo dal Ministero della Pubblica Istruzione determina la definizione del rapporto tributario con riferimento alle scuole pubbliche situate nel Comune e viene considerato ai fini della determinazione del tasso di copertura del costo del servizio, in sostituzione della tariffazione applicabile alle superfici delle scuole pubbliche, che non viene più considerata ai fini della determinazione della base imponibile ai fini T.A.R.S.U.



### **Art. 13 – Decorrenza della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 64 D.Lgs. 507/1993, la tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la conduzione o occupazione di locali e/o di aree soggette alla tassa.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio comunale, da diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree tassabili, ovvero ove la tassa sia stata assolta dell'utente subentrante.

### **Art. 14 – Modalità di determinazione della superficie tassabile**

1. La disposizione di cui all'art. 1, comma 340 L. 30 dicembre 2004 n. 311 si interpreta nel senso che la base imponibile ai fini T.A.R.S.U. deve sempre essere determinata in base all'effettiva superficie suscettibile di produrre rifiuti, eccettuate le superfici produttive di rifiuti speciali.

2. Ove il Comune riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini T.A.R.S.U., comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del Territorio, l'Ufficio Tributi procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del Territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini T.A.R.S.U. nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Comune.

3. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini T.A.R.S.U. non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini T.A.R.S.U. per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini T.A.R.S.U. nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Comune, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Comune non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 73 D.Lgs. 507/1993.



### **Art. 15 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.

2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.

Ai fini dell'applicazione della tassa, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimasti invariati.

3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette alla tassa devono essere denunciate entro lo stesso termine del 20 gennaio dell'anno successivo all'intervenuta modifica.

4. La denuncia deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche:

- nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;

- nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;

b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali integrati o multiproprietà), di presentare al competente ufficio comunale, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette a tassazione., che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.

6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

7. La denuncia deve essere presentata all'ufficio comunale competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione da parte del Comune. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.

8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore



tassazione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.

9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- per le utenze domestiche:

- a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
- b) il numero di codice fiscale;
- c) il numero degli occupanti l'abitazione;
- d) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile a tassa e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala;
- e) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
- f) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- g) gli estremi catastali dell'immobile;
- h) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
- i) l'eventuale avvio a recupero dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
- j) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

- per le utenze non domestiche

- a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
- b) il numero di Codice Fiscale e Partita I.V.A.;
- c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- d) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- e) l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
- f) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
- g) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
- h) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- i) gli estremi catastali dell'immobile.



j) l'eventuale avvio a recupero dei rifiuti assimilati prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;

k) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

10. L'ufficio comunale competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti Pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione.

#### **Art. 16 – Accertamento della tassa**

1. In caso di denuncia incompleta o infedele, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui al comma 1 dell'articolo 15, avviso di accertamento in rettifica.

2. In caso di omessa denuncia, l'Ufficio Comunale emette avviso di accertamento d'ufficio.

3. Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal funzionario responsabile, e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e le relative destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego dell'agevolazione o riduzione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

4. Gli avvisi di accertamento di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono inoltre contenere l'indicazione dell'organo presso il quale può essere prodotto il ricorso ed il relativo termine di decadenza.

5. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolo dovrà contenere i criteri e le modalità di rilevazione dell'imponibile, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato.

#### **Art. 17 – Riscossione**

1. La riscossione della tassa può essere effettuata direttamente dall'Ente impositore nei modi stabiliti dal regolamento sulle entrate tributarie, ivi compresa la costituzione di una società per azioni partecipata dal Comune.



2. L'importo del tributo comprensivo di addizionali, accessori e sanzioni, liquidato sulla base dei calcoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, è iscritto a ruolo da parte del funzionario responsabile in ruoli ordinari (o nel caso di pericolo della riscossione, in ruoli straordinari).

#### **Art. 18 – Sgravio o rimborso della tassa**

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento relativa al ruolo in cui è iscritto il tributo.

2. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

#### **Art. 19 – Sanzioni**

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 D.Lgs. 507/1993, così come modificate dall'art. 12 D.Lgs. 473/1997 e come disciplinate dal vigente regolamento comunale in materia.

#### **Art. 20 – Contenzioso**

1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, il rifiuto espresso o tacito della restituzione dei tributi, sanzioni ed interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione Tributaria competente ai sensi del D.Lgs. 546/1992, nei tempi e modi previsti dalla legge..

#### **Art. 21 – Funzionario responsabile**

1. Funzionario responsabile della tassa è il Ragioniere capo del comune cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

2. Ai sensi dell'art. 74 D.Lgs. 507/1993, il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi ed iscrive i tributi a ruolo.



#### **Art. 22 – Normativa di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/1993, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Art. 23 – Norme abrogate**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### **Art. 24 – Efficacia della norma**

Il presente Regolamento presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2010**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2010, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

#### **Art. 25 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il decimo quinto giorno successivo a quello della pubblicazione, ai sensi del capo II^ art. 10 delle disposizioni preliminari al C.C. approvato con R.D. 16.03.1942 n.° 262 e s.m.i.



## CATEGORIE TARIFFARIE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

CAT.	DESCRIZIONE
1	LOCALI ADIBITI AD USO ABITATIVO, COMPRESI I GARAGE ANCHE NON PERTINENZIALI
2	LOCALI ADIBITI AD UFFICI PUBBLICI O PRIVATI, STUDI PROFESS., BANCHE, AMBULATORI E SIMILI.
3	LOCALI COMMERCIALI, ARTIGIANALI, BAR, RISTORANTI, PIZZERIE, SALONI DA BARBIERE O PARRUCCHIERE.
4	STABILIMENTI INDUSTRIALI, TEATRI, CINEMA, B&B, ALBERGHI, DISCOTECHES.
5	MAGAZZINI INDUSTRIALI, COMMERCIALI ARTIGIANALI.
6	CIRCOLI, ASSOCIAZIONI, PARTITI POLITICI, COLLEGI RELIGIOSI, ETC.
7	CANTINE, SOLAI, AREE COPERTE, VERANDE, ETC.
8	AREE ADIBITE A CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI